



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 15/11/2022

FATTO

La ricorrente riferisce di avere sottoscritto in data 06/07/2009 un contratto di finanziamento presso un rivenditore convenzionato con l'intermediario e che il punto vendita ha contestualmente rilasciato una carta di credito revolving.

Fa presente di avere formulato reclamo in data 15/02/2022 per contestare che il contratto è stato concluso direttamente dal rivenditore del bene e, quindi, da un soggetto non abilitato. Al riguardo evidenzia che la conclusione di contratti di credito revolving non rientra tra le deroghe concesse dalla normativa ai fornitori di beni e servizi in quanto non configura un prestito finalizzato; rileva che l'intermediario ha riscontrato negativamente il reclamo.

Afferma che quanto avvenuto ha determinato la violazione dell'articolo 3 del d.lgs. n. 374/99 e del regolamento di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 485/01.

Chiede pertanto all'Arbitro "l'eccedenza percepita dall'istituto di credito, quantificata in € 1.700,23 a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento applicando il tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c., quale corrispettivo minimo ex-lege, oltre alla restituzione di tutte le voci di costo pattuite".

Costitutosi, l'intermediario fa presente che nel mese di luglio del 2009 la cliente ha sottoscritto una richiesta di apertura di una linea di credito finalizzata all'acquisto di un bene; precisa che il contratto conteneva tutte le condizioni del finanziamento e che la cliente ha utilizzato la linea di credito in modo costante e continuativo nel tempo per € 6.614,67 e ciò a conferma della piena consapevolezza da parte della stessa delle caratteristiche del prodotto.



Afferma che il rapporto è del tutto valido in quanto conforme alle previsioni del D.M. 485/01 e che tale validità è stata recentemente confermata dalla giurisprudenza di merito. Saggiunge infine che il contratto in contestazione è stato stipulato nel 2010 e dunque anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010 che per la prima volta ha qualificato come "esercizio di attività finanziaria" il rilascio di carte di credito; ciò conferma la validità del contratto e delle modalità di vendita.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di un contratto di finanziamento stipulato dalla cliente in data 06/07/2009 presso un rivenditore convenzionato con l'intermediario, e dunque la cliente domanda la restituzione di quanto corrisposto in eccesso, previa ricostruzione del piano di ammortamento in applicazione dell'articolo 1284 co. 3 c.c.

A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduce che, in sede di stipulazione del finanziamento, il rivenditore avrebbe proceduto al collocamento di una linea di fido revolving pur non essendo soggetto non abilitato, in violazione dell'art. 3 del D.lgs. 374/99 e del Regolamento MEF n. 485/2001.

In effetti, è in atti copia del contratto di "apertura linea di credito con carta", da cui risulta che essa è stata concessa per un importo di € 1.085,10 rimborsabile in 12 rate da € 90,42 ciascuna; a margine del modulo contrattuale è presente un box con la sottoscrizione del quale la cliente ha chiesto la concessione della linea di credito revolving utilizzabile mediante carta di credito; e, infine, sul contratto è apposto il timbro del rivenditore che ha effettuato l'identificazione della cliente.

In merito alla contestazione che il rivenditore non fosse abilitato a svolgere attività di promozione e collocamento di una linea di fido con carta, rileva il Collegio che, su tale questione, si sono già pronunciati diversi Collegi territoriali, incluso quello in questa sede adito (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 5628/2022, 5358/2022 e 4607/2022) ritenendola fondata giacché questa attività non rientrerebbe nella deroga all'art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999 di cui all'art. 2 del D.M. 485/2001, secondo cui "non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: ...b) la promozione e la conclusione da parte di fornitori di beni e servizi di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie [...] unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi e sulla base di convenzioni stipulate con intermediari finanziari"; mentre, la concessione di linee di credito revolving, non configurando un credito finalizzato, non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi ma soltanto agli agenti in attività finanziaria iscritti in apposito albo.

Quanto alla circostanza che il D.lgs. n. 141/2010 è entrato in vigore successivamente alla data di stipula del contratto, deve tenersi presente che, secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, anche nel periodo antecedente l'entrata in vigore del D.lgs. 13.08.2010 n. 141, l'art. 3 del D.lgs. 25/9/1999 n. 374 (e l'art. 2 del relativo regolamento recato dal D.M. 13.12.2001 n. 485) era riservato ex legge agli agenti in attività finanziaria l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di promozione e conclusione di contratti di finanziamento con concessione di credito revolving utilizzabile con carta.

Tenuto altresì conto che, ai fini della decisione della controversia, i Collegi territoriali hanno attribuito anche rilievo all'abbinamento o meno al finanziamento revolving di una carta di credito e che nel caso in esame la cliente ha sottoscritto il box con cui ha richiesto l'utilizzo della linea di credito revolving mediante carta di credito ed è pacifico l'utilizzo della stessa



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nel corso del tempo, ne consegue che la domanda della ricorrente di accertamento della nullità del contratto merita accoglimento.

La ricorrente indica l'importo che le sarebbe dovuto nella somma di € 1.700,23 e afferma di aver determinato tale importo "a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento applicando il tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c., quale corrispettivo minimo ex-legge" e ne chiede la restituzione unitamente a quella "di tutte le voci di costo pattuite", tuttavia non allegando prospetti di calcolo riepilogativi dei conteggi svolti; né può competere al Collegio provvedere in tal senso.

Pertanto, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento parziale e riconosce il diritto della ricorrente a ottenere il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale ex art. 1284, comma 3, c.c., senza capitalizzazione degli interessi, e alla restituzione delle somme percepite indebitamente dall'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale ex art. 1284, terzo comma, c.c., senza capitalizzazione degli interessi e alla restituzione delle somme percepite indebitamente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI